



Concessione di costruzione del nuovo impianto natatorio comunale e successiva gestione del complesso polivalente piscina/tennis

**Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e
cronoprogramma delle fasi attuative**

Sommario

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA	2
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE	10

Pavullo n/F, lì Ottobre 2014

Il Progettista

Manelli ing. Francesco

Il Responsabile del procedimento

Nobili ing. Giovanni

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda la sicurezza, i lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in particolare dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive del **DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81** (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

In particolare l'impresa dovrà garantire l'accessibilità e la fruibilità dell'impianto tennis coperto durante tutto il periodo delle lavorazioni, brevi interruzioni dell'attività dovranno di volta in volta essere autorizzate dall'Amministrazione ed incluse nel cronoprogramma dei lavori esecutivo. A questo scopo dalle planimetrie del progetto preliminare si evince che vi dovrà essere un ingresso pedonale separato per il centro tennis, largo almeno 2 metri, nonché un luogo sicuro per la sosta degli utenti in caso di emergenza a nord del fabbricato opportunamente distanziata dall'area di cantiere. Tutto il perimetro di cantiere dovrà essere separata con una recinzione dall'area di utilizzo dell'impianto coperto, inoltre durante i lavori dovranno essere acquistati moduli prefabbricati uso spogliatoi e servizi igienici per l'impianto tennis coperto, minimo mq 50 , al fine di non avere interferenze e commistioni con l'area di cantiere, consentendo egualmente l'utilizzo della struttura senza limitazioni. La zona uffici di cantiere, spogliatoi e servizi igienici sarà collocata sulla copertura dell'archivio comunale di via Bellei , al fine di non limitare lo spazio dei parcheggi antistante l'impianto tennis.

L'appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore sarà obbligato ad osservare le MISURE GENERALI DI TUTELA di cui all'articolo 15 DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore sarà obbligato a fornire alla Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, la documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81.

L'appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto sopra stabilito.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore sarà tenuto ad ottemperare agli adempimenti previsti all'articolo 18 del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81, ed in particolare a:

a) nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81;

b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81. Il Medico competente dovrà adempiere agli obblighi di cui all'articolo 25 del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81;

c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81;

d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81;

Eseguite le opportune verifiche ed effettuati i relativi accertamenti, si è constatato che l'opera in oggetto, vista la sua entità e le lavorazioni che ne fanno parte, per quanto riguarda la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento **rientra nel campo di applicazione** del DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Infatti, pur prevedendo la presenza in cantiere, anche non contemporaneamente, di due o più imprese:

⇒ L'entità presunta dei lavori risulta essere pari o superiore ai 200 uomini/giorno;

⇒ Vi è la presenza di rischi particolari (ALLEGATO XI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Rimangono a carico dell'impresa appaltatrice, gli oneri previsti dall'art. 131 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" previsti nel calcolo sommario delle spese dalla Stazione Appaltante, affinché l'impresa aggiudicataria possa

operare in sicurezza e predisporre entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori quanto segue:

- 1. un piano di sicurezza e coordinamento e piano generale di sicurezza (PSS);**
- 2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera precedente (POS).**

Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà contenere:

- a) programma lavori sviluppato in coerenza ed in accordo con il cronoprogramma del progetto esecutivo in modo da pianificare ed ottimizzare le fasi di lavoro rendendo minime le interferenze fra le varie fasi in rapporto ai diversi soggetti prestatori d'opera;
- b) obbligo di coordinamento dell'impresa esecutrice con gli enti gestori dei servizi interferenti con l'opera stradale; con particolare riferimento agli elaborati di progetto esecutivo che individuano la posizione dei sopra e sottoservizi e di eventuali prescrizioni date in fase di approvazione del progetto stesso in conferenza dei servizi o dagli enti gestori stessi;
- c) analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici e climatici delle zone interessate dai lavori, in modo da approntare le procedure e metodologie idonee anche in rapporto all'individuazione di periodi propizi per l'esecuzione delle varie lavorazioni;
- d) analisi puntuale dell'interferenza dell'opera in costruzione con la viabilità esistente in rapporto sia alla lavorazione in presenza di traffico che all'approntamento di deviazioni provvisorie. Le procedure dovranno essere volte alla minimizzazione dell'impatto del cantiere sulla viabilità locale e dovranno essere concordate con l'ente gestore della viabilità interferita. Il piano dovrà comunque esplicitare, anche mediante la realizzazione di elaborati grafici, tutti gli accorgimenti previsti per garantire la sicurezza sia del cantiere che del traffico sulla strada locale interessata dallo stesso;
- e) indicazione delle aree principali di cantiere con dislocazione in punti logisticamente favorevoli sia in rapporto alle lavorazioni che alla minimizzazione dell'impatto con il contesto ambientale ed urbano. In tal senso il piano dovrà contenere anche la proposta

di allestimento minimo che l'impresa dovrà garantire sia in rapporto alla gestione dell'esecuzione dell'opera che alle esigenze di sicurezza ed igienico-assistenziali del personale. Inoltre particolare attenzione dovrà essere rivolta alle prescrizioni relative agli impianti tecnologici di cantiere (impianti elettrici, punti di rifornimento, sistemi di pompaggio, etc.); infatti queste dovranno essere precise e severe in quanto gli impianti sono elementi sensibili che presentano un forte grado di incidentalità con conseguenze spesso gravi;

- f) individuazione delle specifiche relative alla segnaletica di cantiere ed alle recinzioni rimandando alle singole tipologie di lavori per l'esemplificazione di dettaglio delle stesse;
- g) definizione dei percorsi degli automezzi destinati al trasporto dei materiali necessari all'esecuzione dell'opera (materiale da rilevato, conglomerato cementizio, materiali per pavimentazioni, etc.) sia all'interno del cantiere che nella viabilità locale definendo i vincoli di uso di questa anche in rapporto al traffico locale ed alla capacità del reticolo viario stesso e predisponendo un idoneo piano di segnaletica, il tutto in modo da garantire la sicurezza del personale addetto al trasporto e dell'utente stradale;
- h) individuazione delle principali macchine e attrezzature necessarie con particolare riferimento alla definizione delle procedure di sicurezza da tenere nell'uso di queste ed indicazione sui requisiti di sicurezza che tali mezzi d'opera devono avere per essere accettati ed impiegati in cantiere. Tale esame dovrà inoltre contenere tutti i riferimenti normativi e progettuali necessari per permettere all'impresa di redigere il piano operativo di sicurezza inserendo macchine adeguate alle varie tipologie di lavorazione e conformi ai livelli di sicurezza richiesti.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, come prevede il regolamento sui lavori pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., dovrà essere integrato da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere, con la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

Infine, vista la fondamentale importanza che riveste il piano operativo di sicurezza (redatto dall'impresa) per garantire la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, il piano di sicurezza e coordinamento dovrà prescriverne i requisiti minimi.

Infatti è di estrema importanza che l'impresa sviluppi correttamente le fasi lavorative, l'uso di macchinari e l'utilizzo di sostanze pericolose entrando nel dettaglio operativo, come previsto dalla normativa vigente. In questo senso risulta quindi corretto dotare il committente di uno strumento contrattuale che obbliga l'impresa ad un livello sufficientemente approfondito di analisi per evitare l'emissione di documenti non significativi e che non esaminano gli aspetti costruttivi importanti per la sicurezza.

L'importo previsto per suddetti oneri, ovvero gli oneri riguardanti la predisposizione dei piani di sicurezza, viene calcolato in base all'importo dei lavori, alla loro tipologia ed alle loro caratteristiche, suddetto importo **non è soggetto a ribasso d'asta**.

Le principali normative in materia di sicurezza a cui dovranno attenersi scrupolosamente, per le parti di competenza, i vari documenti previsti dal progetto definitivo ed esecutivo, sono:

- D.P.R. 27/4/1955 n. 547 - Norme per la prevenzione e degli infortuni sul lavoro.
- D.P.R. 7/1/1956 n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
- D.P.R. 20/3/1956 n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei lavori in sotterraneo.
- D.P.R. 19/3/1956 n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro.
- D.M. 12/3/1959 n. 539 - Presidi medico chirurgici nei cantieri, delle apparecchiature, delle macchine di cui devono essere forniti i cantieri per lavori in sotterraneo.
- C.M. 12/3/1959 - Presidi medico chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo.
- D.P.R. 8/6/1982 n. 524 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti.
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 - regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 151 Sicurezza nei cantieri;
- D. Lgs. 26 novembre 1999 n. 532 (G.U. 21/01/2000 n.25) - Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25.
- D. Lgs. 25 febbraio 2000 n.66 (G.U. 24/03/2000 n.70) - Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
- Legge 29 dicembre n.422 (Suppl. Ord. n.14/L alla G.U. n.16 del 20 gennaio 2001) - Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000. - Art. 21 Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626.
- Decreto 7 febbraio 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (G.U. 16 febbraio 2001 n.39) - Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti integrazione agli articoli 7, 11, 12 e 28 del regolamento approvato con decreto ministeriale 25 settembre 2000 di attuazione all'art.23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 recante: “Programmi e progetti in materia e sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro”.
- Legge 22 febbraio 2001 n.36 (G.U. 7/03/2001 n. 55) - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n.233 (G.U. n.197 del 26 agosto 2003) - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi

elettrici e magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (G.U. n.200 del 29 agosto 2003) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.
- Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (G.U. 174 del 29/07/03) - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
- Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n.235 (G.U. n.198 del 27 agosto 2003) - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- Decreto 15 luglio 2003 n.388 Ministero della Salute (G.U. n.27 del 3 febbraio 2004) - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.
- Decreto 26 febbraio 2004 Ministero del Lavoro (G.U. n.58 del 10 marzo 2004) - Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.
- DLgs 172 (G.U. n 165 del 16.07.2004) - Decreto di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
- Legge 18 aprile 2005 n.62 (Suppl.Ord. n.76/L alla G.U. n.96 del 27 aprile 2005) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitarie Europee. Legge comunitaria 2004 Si segnala in particolare: art 29 modifiche al DLgs, n.626/94 riguardante la sicurezza dei macchinari.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.187 (G.U. n.220 del 21 settembre 2005) - Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazione meccaniche.
- Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n.195 (G.U. n.124 del 30 maggio 2006) - Attuazione della direttiva 2003/19/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno:

Pubblicazione bando e presentazione offerte	60	giorni
Esame delle offerte pervenute	60	giorni
Aggiudicazione	30	giorni
stand still	35	giorni
stipula contratto	20	giorni
Consegna dell'area di sedime del costruendo impianto natatorio	10	giorni
Esame progetto per ottenimento pareri A.U.S.L. , A.R.P.A., VV.FF., Soprintendenza e presentazione progetto esecutivo dalla stipula del contratto	140	giorni
Approvazione progettazione esecutiva	30	giorni
Esecuzione lavori fino al collaudo provvisorio	540	giorni
Tempo massimo emissione certificato collaudo provvisorio	180	giorni
Tempo totale	1105	giorni

N.B. : Si precisa che alcune tempistiche riferite a diverse attività sopra riportate, potranno essere tra di loro sovrapponibili e portare quindi ad una diminuzione dei tempi di realizzazione.

Pavullo n/F, lì Ottobre 2014

Il Progettista

Manelli ing. Francesco

Il Responsabile del procedimento

Nobili ing. Giovanni